

## APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

### Libro IV - Misure cautelari Titolo I - Misure cautelari personali

#### **Art. 287 Condizioni di applicabilità delle misure interdittive**

1. Salvo quanto previsto da disposizioni particolari, le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo di tre anni.